

Cremona, li 05/10/2022

**DECRETO N. 460 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**  
**Ambiente**

**Oggetto:** D.LGS. 152/2006 - VARIANTI NON SOSTANZIALI IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - DITTA PYRECO S.R.L. - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE - AUTORIZZAZIONE

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- la Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione";
- la Deliberazione del Presidente n. 125 del 27/07/2022 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- la Deliberazione del Presidente n. 127 del 27.7.2022 "Conferimento degli incarichi dirigenziali", con la quale è stato conferito all'Arch. Giulio Biroli l'incarico ad interim di direzione del Settore Ambiente e Territorio dal 01/08/2022 fino alla nomina del nuovo dirigente;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

ACQUISITO che Pyreco S.r.l., con sede in Mantova, via Pietro Verri 1, ha presentato, mediante il servizio "Rifiuti – Autorizzazioni Rifiuti artt. 208/209/211" dell'ambito "Ambiente" della piattaforma "Procedimenti" di Regione Lombardia, istanza (Pratica SAUR230153), successivamente perfezionata, tesa a varianti non sostanziali dell'autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti (messa in riserva, recupero, trattamento per recupero) presso il proprio insediamento sito in San Giovanni in Croce, via Sacchini 22. La relativa comunicazione per la pratica SAUR230153 è stata acquisita in atti al protocollo 34098 del 12/05/2022;

ATTESA l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici, dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- la ditta è attualmente titolare, relativamente all'impianto di San Giovanni in Croce, via Sacchini 22, di autorizzazione per l'attività di messa in riserva, recupero e trattamento per recupero di rifiuti non pericolosi a generale matrice metallica, rilasciata con D.D.P. 187 del 09/04/2018 (rinnovo autorizzazione), modificato successivamente con DD.D.P. 646 del 26/09/2018 (nullaosta), 640 del 08/10/2019 (nullaosta), 89 del 21/02/2020 (variazione amministrativa) e 422 del 21/06/2021 (variante non sostanziale). La scadenza dell'autorizzazione è al 08/04/2028;
- l'odierna istanza è tesa a determinare ulteriore variante consistente nell'inserimento di una nuova linea operativa (G) tesa alla raffinazione delle matrici derivanti dalle esistenti linee A, B, C, D ed E attraverso apparecchiatura costituita da tramoggia di carico, elevatore a tazze, nastro magnetico, canale vibrante, separatore a correnti parassite e nastro di scarico; viene effettuata una separazione a correnti parassite e magnetica sulle frazioni in alimentazione. La potenzialità della nuova linea è pari a 2,5 t/ora, ma deve considerarsi che non va a modificare la generale capacità massima dell'impianto in quanto appunto agisce sui materiali derivanti da altre linee (pertanto è posta in serie alle linee già presenti);
- l'introduzione del settore ospitante la nuova linea avviene rimaneggiando il layout dell'impianto mediante riduzioni e traslazioni di altri settori (in particolare riduzione di un settore di deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto e la traslazione nell'area liberata di un settore di messa in riserva). Il tutto avviene in aree poste all'interno del capannone esistente (in zona centrale dello stesso);

- una seconda modifica interessa l'esistente linea F, ove, per l'alimentazione, una coclea è sostituita con un elevatore a tazze;
- non vi sono modifiche inerenti gli elementi di dimensionamento dell'impianto per quanto riguarda le potenzialità di gestione dei rifiuti od occupazione di nuove aree;
- è indicato non esservi modifiche inerenti le emissioni in atmosfera;
- i recuperi attuati corrispondono a quelli definiti dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, pertanto non soggetti alla speciale disciplina di cui al terzo comma dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
- l'intervento non risulta da assoggettare alle procedure di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (verifica di V.I.A.) in quanto non introduce nuovi elementi di rilievo;
- l'intervento non risulta da assoggettare al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (Autorizzazione Integrata Ambientale), trattandosi di impianto con capacità massima indicata inferiore a 75 t/giorno sulla fase di frantumazione metalli, peraltro non modificata;
- non è richiesta valutazione paesistica di cui alla D.G.R. 11045 del 08/11/2002, in quanto non risultano esservi impatti esterni da analizzare;
- non si applicano al caso i criteri di localizzazione previsti dal P.R.G.R., in quanto le variazioni effettuate avvengono all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato e non determinano nuove operazioni.

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti;

RILEVATO che, come sopra accennato, il progetto non è soggetto alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;

INDIVIDUATO che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si configurano come "varianti che comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante" e come tali da qualificarsi complessivamente come varianti non sostanziali;

REPUTATA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di modifica dell'autorizzazione dell'impianto e dell'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01" e riscontrato che non si determina la necessità di una diversa garanzia finanziaria, ma che si rende comunque necessaria una ricognizione atta a sancire la validità della garanzia già in essere anche in riferimento agli adempimenti relativi agli obblighi di legge ed alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

RITENUTO che il rilascio della modifica di autorizzazione non produce effetti di cui al 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, mentre sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

RISCONTRATO l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

ATTESTA, come da dichiarazione agli atti, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 7 - Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n°62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto del Presidente n. 206 del 29/11/2021. A tal fine si informa che il responsabile del procedimento è la D.ssa Barbara Pisaroni e l'istruttore della pratica è Danio Campolunghi;

#### **DECRETA**

1. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di disporre a favore di

soggetto: **Pyreco S.r.l.**  
 codice fiscale: **01336280209**  
 sede legale: **Mantova, via Pietro Verri 1**  
 insediamento: **San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22**

la modifica dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. 187 del 09/04/2018 (rinnovo autorizzazione), modificato successivamente con DD.D.P. 646 del 26/09/2018, 640 del 08/10/2019, 89 del 21/02/2020 (nullaosta) e 422 del 21/06/2021 (variante non sostanziale), relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato, attraverso l'introduzione delle seguenti ulteriori variazioni:

- all'Allegato A, il punto 1.3 è sostituito come segue:

"1.3 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria allegata):

a) Settore A1: area di conferimento rifiuti in ingresso; area pavimentate in cemento, coperta (circa 84 m<sup>2</sup>);

- b) Settori B (B1 ÷ B7): messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; aree pavimentate in cemento, parte al coperto (B4, B5, per un totale di circa 118 m<sup>2</sup>), parte scoperte (B1, B2, B3, B6, B7, per un totale di circa 1.112 m<sup>2</sup>);
- c) Settori C (C1 ÷ C9): aree di trattamento rifiuti; aree pavimentate in cemento, sia al coperto (C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10 per un totale di circa 904 m<sup>2</sup>), che scoperte (C1, C6, per un totale di circa 580 m<sup>2</sup>).

Il settore C2 comprende le tre linee tecnologiche principali di trattamento:

- linea A: frantumazione metalli non puri – costituita da frantumatore, vaglio vibrante e separatore magnetico;
- linea B: flottazione a secco di metalli non ferrosi impuri - costituita da due separatori densimetrici;
- linea C: separazione granulometrica - costituita da vaglio rotante, separatore magnetico e separatore a correnti parassite;

complete di tramogge, canali vibranti, nastri trasportatori di alimentazione ed estrazione materiali diversamente configurabili, ventilatori e camini di emissione con filtri.

Il settore C7 (77,7 m<sup>2</sup>) comprende la linea D: trattamento rifiuti (pezzature fini e medie) uscenti dalle linee A, B e C (delle quali è sostanzialmente supplemento per raffinazione) - costituita da tramoggia di carico, nastro trasportatore a tazze, canale vibrante, separatore ottico e nastri di scarico ai relativi cassoni;

Il Settore C8 (59,6 m<sup>2</sup>) comprende la linea F: trattamento rifiuti uscenti dalle linee A, B e C (delle quali è sostanzialmente supplemento per raffinazione) - costituita da tramoggia di carico, coclea, separatore elettrostatico a cilindri, coclee di scarico, insaccatrice ed è presidiata da impianto di estrazione ed abbattimento polveri a circuito chiuso; le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea. Realizza separazione dei metalli non ferrosi dai non metalli, ma lavorando su materiali di pezzatura più fine (all'incirca < 1,0 cm); le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea;

Il Settore C9 (176,5 m<sup>2</sup>) comprende la linea E: trattamento rifiuti uscenti dalle linee A, B e C (delle quali è sostanzialmente supplemento per raffinazione) - costituita da tramoggia di carico, nastro trasportatore, separatore a raggi X, nastri di scarico e presidiata da impianto di abbattimento polveri a circuito chiuso. Realizza la separazione dei metalli (pezzature tra 1,5 cm e 12 cm) in base ad analisi automatica con raggi X che governa ugelli di aria compressa; le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea;

Il Settore C10 (103 m<sup>2</sup>) comprende la linea G: trattamento rifiuti uscenti dalle linee A, B, C, D e E (delle quali è sostanzialmente supplemento per raffinazione) - costituita da tramoggia di carico, elevatore a tazze, nastro magnetico (overbelt), canale vibrante, separatore a correnti parassite e nastro di scarico. Realizza l'estrazione dei metalli ferrosi e la separazione dei metalli non ferrosi dai materiali non metallici, in base ad attrazione magnetica e correnti parassite; le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea;

- d) Settori D (D1 ÷ D3): deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti dai trattamenti di recupero; totale di circa 337 m<sup>2</sup> (di cui 195 m<sup>2</sup> al coperto);
- e) Settori E (E1 ÷ E8): messa in riserva di rifiuti non pericolosi in uscita; aree pavimentate in cemento, parte al coperto (E5, E8, per un totale di circa 298 m<sup>2</sup>), parte scoperte (E1, E2, E3, E4, E6, E7, per un totale di circa 496,4 m<sup>2</sup>);
- f) Settori F (F1 ÷ F3): deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dai trattamenti; aree pavimentate in cemento e coperte; totale di circa 95,5 m<sup>2</sup>;
- g) Settore G1: deposito di matrici trattate ed in corso di verifica circa la conformità alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto e quindi stoccaggio dei materiali/rifiuti di conseguenza qualificati; area pavimentata in cemento e scoperta di 196,9 m<sup>2</sup>; l'area è presidiabile attraverso una struttura mobile che realizza una copertura;
- h) Settore H1: deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dai trattamenti; area pavimentata in cemento e scoperta; totale di circa 7,7 m<sup>2</sup>; deposito in contenitori e piccoli container coperti;
- i) Settore R: area di confinamento per eventuali carichi che evidenzino problemi dal punto di vista della radioprotezione; area pavimentata in cemento e scoperta; totale di circa 45,9 m<sup>2</sup>; deposito in container coperti.

Completano l'impianto le aree dedicate al ricevimento dei rifiuti (pesa), i locali uffici, gli impianti di servizio (compreso lavaggio mezzi) e le aree di transito/movimentazione. La ulteriore dotazione comprende macchina spela-cavi, cesoia idraulica, carrelli elevatori, macchine operatrici con ragno o pala, apparecchiatura mobile per la rilevazione di radioattività.

Completano l'insediamento locali officina e deposito oli (collocati nel capannone principale), aree verdi, un parcheggio sotto pensilina, un locale cabina elettrica.

Le capacità massime giornaliere indicate in relazione ai diversi trattamenti risultano essere (con riferimento a 24 ore/giorno di trattamento):

- selezione e cernita manuale: 15 t;
- operazioni meccaniche di frantumazione (linea A): 54,2 t ();
- cernita mediante separazione densimetrica (linea B): 90 t;
- cernita mediante vagliatura (linea C): 90 t;
- separazione ottica, linea D: 24 t; costituisce raffinazione di quanto proveniente dalle linee A, B e C;
- separazione mediante analisi ai raggi X (linea E): 48 t; costituisce raffinazione di quanto proveniente dalle linee A, B e C;
- separazione elettrostatica (linea F): 24 t; costituisce raffinazione di quanto proveniente dalle linee A, B e C;
- separazione mediante correnti parassite/separatore magnetico (linea G): 60 t; costituisce raffinazione di quanto proveniente dalle linee A, B, C, D, E;
- spelatura-cavi: 15 t.

I trattamenti esperiti presso l'impianto consistono in:

- cernita e selezione manuale;
- operazioni meccaniche di frantumazione, cernita mediante separazione densimetrica, vagliatura, ed eventualmente ulteriori successive separazioni ottica, a raggi X, elettrostatica, a correnti parassite;
- lavorazione e spelatura cavi elettrici, sia meccanica (mediante macchina spela-cavi) sia manuale (con utilizzo di cesoia idraulica).

Tali trattamenti possono determinare la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuti, ovvero essere solo propedeutici al recupero da completarsi in altra sede.

Sulla base di C.P.I. agli atti i depositi di materiali ferrosi (rifiuti o meno) e di rifiuti di plastica e gomma sono comunque da limitare rispettivamente a 2.000 t e 25 t;

Lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato in cumuli, contenitori, container, big-bag, secondo necessità.”;

- all'Allegato A, il punto 2.11 è sostituito come segue:

“2.11 Le operazioni R12 e R4 (costituite da selezione e cernita) devono avvenire su rifiuti identificati da medesima matrice, evitando aggregazioni preliminari di rifiuti diversi (cfr. punto 2.5, primo alinea).

Nelle linee D (Settore C7), E (Settore C9) ed F (Settore C8) possono essere trattati solo ed esclusivamente i rifiuti uscenti dalle linee A, B e C (del Settore C2). Nella linea G (Settore C10) possono essere trattati solo ed esclusivamente i rifiuti uscenti dalle linee A, B, C, D ed E. Il trasferimento dei rifiuti da una linea all'altra deve avvenire in cassoni; in caso il trattamento nelle suddette linee D, E, F e G non avvenga immediatamente, i rifiuti devono essere mantenuti nei cassoni e collocati presso i medesimi settori di destinazione, ovvero presso il vicino Settore C5, purché opportunamente separati da altri rifiuti e materiali e segnalati come “Rifiuti per alimentazione linea ...” (indicando la linea di destinazione) con apposita cartellonistica/ etichettatura ben visibili.”;

- all'Allegato A, il punto 2.19 è sostituito come segue:

“2.19 Le operazioni R4 (tese ad ottenere materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto), hanno fine con il compimento delle verifiche necessarie e con la redazione della dichiarazione di conformità, secondo quanto indicato ai punti precedenti, quindi solo in tale circostanza le materie ottenute possono e devono essere collocate senza ritardo nei dedicati settori di deposito (previsti al punto 1.3.d – totale 842 m<sup>3</sup> ≅ 2.105 t) ed idoneamente segnalate con appropriata tabellatura (che ne indichi almeno la natura secondo la descrizione generale riportata in Allegato A.2). Quanto generato dai trattamenti inerenti tali operazioni ed ancora in fase di verifica di conformità (pertanto ancora da qualificarsi rifiuto) dovrà essere comunque parimenti all'uopo segnalato in modo inequivocabile.

I rifiuti trattati ed in via di verifica collocati nel settore G1 possono, successivamente alle verifiche espletate, rimanere nel medesimo settore in qualità di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, fermi restando gli obblighi di corretta contrassegnazione sopra riportati.

I materiali a ridotta pezzatura e suscettibili di rilascio incontrollato di polveri o sostanze dovranno essere collocati in contenitori.”;

- la Tavola 1 è sostituita con la Tavola 1 allegata al presente atto.

Rimane immutato quanto non esplicitamente modificato dal presente provvedimento (in particolare la scadenza dell'autorizzazione rimane fissata al 08/04/2028);

2. di stabilire il termine massimo di 1 anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per il completamento dell'approntamento della nuova configurazione dell'impianto e la comunicazione di tale

avvenuto approntamento a questa Provincia. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza della modifica dell'autorizzazione;

3. di far presente che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
4. di assumere che le modifiche previste non determinano la variazione delle garanzie finanziarie ex D.G.R. n. 19461/2004 già presentate, ma che si rende comunque necessaria per le medesime una ricognizione atta a sancire la validità delle garanzie stesse anche in riferimento agli adempimenti relativi agli obblighi di legge ed alle prescrizioni e disposizioni intervenute successivamente con il presente atto. A tal fine la ditta dovrà presentare a questa Provincia, entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta da parte della stessa, apposita appendice delle garanzie finanziarie in essere finalizzata a quanto sopra e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante. In caso di mancata presentazione dell'aggiornamento della garanzia finanziaria, ovvero in caso vi sia difformità rispetto a quanto definito con D.G.R. n. 19461/2004, il presente provvedimento può essere revocato;
5. di disporre che:
  - ai fini degli adempimenti di cui al punto 4, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
  - il presente atto venga notificato al soggetto interessato:
    - Pyreco S.r.l. (pec pyreco@pec.pyreco.it)ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:
    - Regione Lombardia (pec ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it);
    - Comune di San Giovanni in Croce (pec comune.sangiovannincroce@pec.regione.lombardia.it);
    - A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
    - Prefettura di Cremona (pec protocollo.prefcr@pec.interno.it);
    - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per l'economia circolare (pec ECI@pec.minambiente.it);subordinatamente all'accettazione da parte della Provincia dell'aggiornamento della garanzia finanziaria di cui al punto 4. Fatto salvo il termine indicato al punto 2, l'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato;
  - in accordo con quanto determinato nella vigente autorizzazione, attraverso i punti 2.36 e 3.2 dell'Allegato A e la tabella in Allegato 3, ed alle medesime condizioni, entro 6 mesi dall'avvio della nuova linea (G) dell'impianto dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio del rumore;
  - il soggetto autorizzato è tenuto ad esibire il presente provvedimento unitamente al D.D.P. 187/2018 e relative modifiche.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE  
(Arch. Giulio Biroli)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.